

CAMERA DEI DEPUTATI N. 792

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO SPENA, ALFONSO GIANNI

Disposizioni in materia di esenzione dall'ICI
sulla prima casa e di agevolazioni ai fini ICI

Presentata il 13 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'abolizione di ogni imposta sulla prima casa è obiettivo condiviso da molte forze politiche. Nella legge finanziaria per il 2001, il Governo ha inserito la completa esenzione della prima casa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. In realtà, si tratta di una misura che favorisce in particolare i redditi più alti, in quanto si rivolge a tutti gli alloggi con rendita catastale superiore a 180 milioni di lire, già esente dal pagamento dell'IRPEF.

Il valore catastale medio degli alloggi di categoria catastale A2 (civile abitazione), la categoria più alta tra gli alloggi non di lusso, è inferiore ai 180 milioni di lire. Quindi, la misura della completa esenzione dall'IRPEF sulla prima casa avvantaggia solo marginalmente i proprietari di case non di lusso, nelle quali

solitamente risiedono soggetti con redditi medi e bassi.

Sarebbe stato preferibile, quindi, intervenire escludendo dall'esenzione dall'IRPEF le abitazioni di lusso, destinando le minori spese ad alleggerire l'altra imposta sulle abitazioni che pesa in modo rilevante sui proprietari di prima casa, ovvero l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Intervenire, quindi, per eliminare il peso dell'ICI sulla prima casa per le abitazioni non di lusso significa agire nella direzione dell'equità sociale e della redistribuzione del reddito a favore delle fasce più deboli. Con la presente proposta di legge si propone di non fare più pagare l'ICI sulle abitazioni non di lusso adibite ad abitazione principale.

Non si tratta di una proposta demagogica, in quanto l'ammontare dell'ICI sulla

prima casa rappresenta solo il 20 per cento dell'intero introito dell'ICI. Nella proposta di legge, inoltre, non si penalizzano i comuni ma si interviene per compensare il minore gettito dell'ICI sulla prima casa da un lato attraverso maggiori trasferimenti dello Stato, dall'altro dando la possibilità ai comuni di elevare in modo drastico l'ICI sulle case sfitte.

In dettaglio, la proposta di legge, costituita da un unico articolo, prevede:

al comma 1 l'esenzione dal pagamento dell'ICI in relazione all'unità immobiliare non di lusso adibita ad abitazione principale;

al comma 2 la possibilità per i comuni di elevare l'ICI sulle abitazioni sfitte da oltre dodici mesi, sulle aree fabbricabili e sui fabbricati diversi da abitazioni;

al comma 3, il meccanismo con il quale lo Stato interviene a sostegno dei comuni nel caso si determinano minori introiti;

al comma 4, che i proprietari di alloggi locati, secondo quanto previsto dal canale contrattuale concordato, possano portare in detrazione dal reddito imponibile l'ICI pagata in relazione ai citati alloggi, portando a copertura di tale misura la soppressione della detrazione fiscale forfettaria del 15 per cento per i proprietari che intendono locare gli alloggi a libero mercato (comma 6). Si favorisce, in tale senso, l'abbassamento dei canoni di locazione;

ai commi 5 e 6, infine, le norme per la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2002, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

2. A decorrere dal periodo di imposta 2002, l'aliquota dell'ICI, in relazione agli alloggi che risultano da dodici mesi non locati, ad eccezione di quelli dichiarati inagibili, può essere elevata dai comuni fino al 10 per mille. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, tale aliquota può essere elevata fino al 14 per mille. L'aliquota dell'ICI sulle aree fabbricabili e sugli altri fabbricati diversi da abitazioni, con superficie superiore a 150 metri quadrati può essere elevata fino al 10 per mille.

3. Qualora i comuni, dopo avere applicato l'aliquota massima prevista per gli alloggi non locati e per le aree fabbricabili e altri fabbricati diversi dalle abitazioni con superficie superiore a 150 metri quadrati, abbiano in relazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo un gettito complessivo inferiore a quello dell'anno 2001, la differenza è ripianata attraverso appositi trasferimenti da parte dello Stato, da effettuare entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui l'imposta si riferisce.

4. A decorrere dal periodo d'imposta 2002, i proprietari di unità immobiliari che stipulano o rinnovano contratti di locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono detrarre dal reddito imponibile l'ICI relativamente all'unità immobiliare locata.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2002, mediante l'istituzione di una apposita unità previsionale di base con dotazione da stabilire annualmente in sede di legge finanziaria.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante la soppressione, a decorrere dal periodo d'imposta 2002, della riduzione forfettaria del 15 per cento di cui all'articolo 34, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativa ai proprietari, che stipulano o rinnovano i contratti di locazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0022600